

CAMERA DEI DEPUTATI N. 320

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato BRAMBILLA

Divieto di macellazione e di consumo delle carni equine

Presentata il 16 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a fornire un appropriato e specifico riconoscimento normativo ai cavalli e agli altri equini, animali dotati di un elevato livello di consapevolezza, coscienza, sensibilità nonché di particolare capacità di sviluppare sentimenti.

La funzione del cavallo nell’epoca moderna non è più quella che assolveva nel passato e, dunque, dopo millenni di utilizzo degli equini da parte dell’uomo in termini di sfruttamento, il rapporto che i cittadini hanno instaurato con essi è del tutto mutato: i cavalli oggi sono per l’uomo animali amici, compagni di vita. Ciò determina la necessità di riconoscere agli stessi quello *status* di « animali di affezione », che, come noto, accomuna quelli da compagnia che sono entrati nelle nostre case o comunque nel contesto familiare. Inoltre, anche a livello europeo, è sancito,

all’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che l’Unione e gli Stati membri debbano tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, dunque portatori di diritti.

La proposta di legge in esame, dopo aver riconosciuto gli equini quali animali di affezione, prevede, come diretta conseguenza, il divieto di macellazione, il divieto di importarli ed esportarli a tale fine, nonché il divieto di vendere e consumare le loro carni su tutto il territorio nazionale.

La problematica presa in esame dalla presente iniziativa legislativa è oggi, come non mai, di grande attualità.

Si è, infatti, verificato un diffuso allarme alimentare derivante dall’introduzione della carne equina in numerose e diverse tipologie di alimenti, commercializzati da note aziende nazionali e inter-

nazionali, laddove le etichette specificavano trattarsi di prodotti contenenti carne bovina. Tale scandalo solleva tre ordini di problemi. Il primo attiene al reato di frode alimentare e quindi alla violazione del diritto del consumatore di acquistare il prodotto scelto in base a quanto indicato nell'apposita etichetta. Il secondo riguarda possibili rischi per la salute derivanti dall'impossibilità di individuare esattamente la provenienza della carne equina. La normativa vigente, infatti, che distingue i cavalli destinati alla produzione alimentare (cosiddetti « DPA ») da quelli « non DPA » viene purtroppo facilmente aggirata, con la conseguenza che alcuni degli esemplari che finiscono al macello sono quelli utilizzati precedentemente per le corse e potrebbero essere stati sottoposti a trattamenti farmacologici. Ultimo, ma non per importanza, la fortissima eco che ha avuto lo scandalo, proprio perché, evidentemente, lo stesso ha toccato la cultura e le sensibilità personali della maggioranza dei cittadini italiani, europei e persino austra-

liani e statunitensi. Infatti, in particolare in Gran Bretagna, il caso ha suscitato notevole scalpore poiché l'idea di nutrirsi di carne di cavallo ha lo stesso effetto che avrebbe in Italia quello di mangiare un cane, in conseguenza della considerazione che, da sempre, quel Paese ha degli equini quali animali amici, compagni dell'uomo nel lavoro come nello svago, membri di famiglia. Stesse reazioni di sdegno si sono registrate in California dove, mediante un *referendum* indetto nel 1998, i cittadini hanno già scelto di bandire la carne di cavallo nei ristoranti. Il medesimo sentire è diffusissimo anche nel nostro Paese, come dimostrano le dilaganti reazioni di raccapriccio alla scoperta delle carni equine nei prodotti alimentari. I tempi sono, quindi, maturi perché, superando le minoritarie tradizioni culinarie regionali, che prevedono piatti a base di carne equina, si possa richiedere un cambiamento di abitudini alimentari in nome di una maggiore civiltà e rispetto per gli esseri viventi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Riconoscimento degli equini
quali animali di affezione).*

1. Il cavallo, l'asino, il mulo, il bardotto e il *pony*, di seguito denominati « equini », sono riconosciuti quali animali di affezione. Lo Stato disciplina la tutela delle loro condizioni di vita, promuove la loro protezione e l'educazione al rispetto nei loro confronti.

ART. 2.

(Divieto di macellazione e consumo).

1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equini e l'importazione e l'esportazione per tale finalità, nonché la vendita e il consumo delle loro carni.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0005160